

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

ALESSANDRO TIRA

«UN VÉRITABLE BIEN COMMUN».
IL PROBLEMA GIURIDICO DELLA
CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
DI CULTO IN FRANCIA SECONDO
UN RECENTE RAPPORTO*

Abstract: Nel 2022 un rapporto d'informazione al Senato francese, redatto dai senatori Pierre Ouzoulias e Anne Ventalon, ha affrontato il problema della conservazione del vasto patrimonio religioso che, in applicazione della legge di separazione del 1905, è oggi di proprietà dei Comuni e di altri enti territoriali i quali, a causa delle crescenti difficoltà di bilancio e delle riduzioni dei finanziamenti statali, faticano sempre più a garantirne l'adeguata conservazione. Nel contributo si ripercorrono i principali snodi del rapporto, che presenta alcuni spunti di rilievo. Rileva, in particolare, la scelta di fondo di non considerare il patrimonio religioso soltanto nella sua dimensione economica e gestionale, ma di valorizzare anche – da un punto di vista rigorosamente laico – l'insostituibile importanza sociale dell'originaria destinazione del patrimonio religioso e degli edifici di culto in particolare.

Parole chiave: edifici di culto, separazione tra Stato e Chiesa, diritto pubblico dei culti in Francia.

«Un véritable bien commun». **Preserving religious heritage in France as a legal matter according to a recent report.** In 2022 a report to the French *Sénat* addressed the issue of the large amount of religious buildings in need of maintenance. Both the authors of the report, M. Pierre Ouzoulias and M.me Anne Ventalon, agreed that the present condition of underfunding local authorities, and especially the *mairies*, which are in charge of the most part of religious buildings because of the 1905 separation bill, endangers a major asset of French cultural heritage. The article deals with an analysis of the report, which shows an interesting perspective by considering religious heritage not just as a patrimonial asset, but also as a whole with the immaterial value of its original function.

Key words: places of worship, separation of Church and State, Public law of Cults in France.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. Considerazioni introduttive

La scelta di offrire alla professoressa Erminia Camassa uno scritto in tema di conservazione del patrimonio religioso si ricollega agli studi che la Professoressa ha dedicato alla materia, e in particolare alla monografia intitolata: *I beni culturali di interesse religioso. Principio pattizio e pluralità di ordinamenti* (2013)¹. Si tratta di un'opera che, innanzi tutto, compie un importante sforzo di delimitazione e inquadramento, poiché la categoria dei beni di interesse culturale è eterogenea e la specificazione data dal collegamento (in varia misura e con modalità differenti) con il fenomeno religioso vi aggiunge un criterio di identificazione rilevante, ma non sufficiente a rendere la materia unitaria e univocamente delineata. Senza voler espere al riguardo tentativi definitivi – che sarebbero destinati «a sicuro insuccesso»² – in queste pagine si farà riferimento agli edifici di culto, che in quanto beni immobili presentano spiccate complessità gestionali, ma che all'interno del *genus* dei beni culturali di interesse religioso costituiscono una *species* chiaramente individuabile. Più nello specifico, gli edifici di culto verranno in rilievo in quanto oggetto, in Francia, di un recente rapporto d'informazione parlamentare, dedicato all'indagine dello stato di conservazione di tale voce del patrimonio culturale nazionale e alle proposte per la sua valorizzazione.

La comparazione con l'ordinamento francese (così come con quello spagnolo) è un profilo esplorato nel volume del 2013, nella cui parte conclusiva l'Autrice esamina i casi francese e spagnolo, che hanno in comune con quello italiano due elementi: la tradizione cattolica delle rispettive società, che ha lasciato in eredità ricchissimi patrimoni di beni ecclesiastici, e lo sviluppo all'incirca sincrono di normative dedicate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Alla convergenza di queste due condizioni si trova

¹ E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013.

² *Ivi*, p. 6.

un ambito giuridico che in Italia, nei quasi quarant'anni intercorsi dall'Accordo di revisione del Concordato (1984) e dall'attivazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica ex art. 8 Cost., ha suscitato la crescente attenzione della dottrina, spesso nell'ottica della verifica delle effettive possibilità di cooperazione tra l'ordinamento dello Stato e quelli confessionali. Sugli edifici religiosi, come in generale sui beni culturali di interesse religioso, convergono infatti gli interessi di ordinamenti che – ciascuno in relazione ai propri fini e alle proprie competenze – scorgono nella medesima *res* qualcosa che, per motivi diversi, valutano come meritevole di tutela. Nel caso italiano tale convergenza di intenti è assistita e rafforzata dalla specifica valorizzazione del fenomeno sociale religioso che sta alla base della collaborazione pattizia, anche nel campo dei beni culturali³. Oltralpe, viceversa, la *laïcité* della *République*, sancita solennemente dall'art. 1 della vigente Costituzione del 1958, prevede che «au nom de la séparation entre les Églises et l'État, celui-ci les respecte toutes, leur vient en aide au besoin, mais sans en privilégier aucune»⁴. In accordo con tale prospettiva, si afferma che «si les références à la vie spirituelle sont nombreuses dans les faits, elles sont absentes du droit»⁵. Occorre però operare un *distinguo*, poiché l'astratta rigidità dell'assunto trova applicazione essenzialmente per quanto riguarda la configurazione delle associazioni di culto e i loro rapporti con i pubblici poteri, dunque sul piano istituzionale⁶. Viceversa, sul piano dell'attuazione il principio patisce numerosi temperamenti, in pratica ogniqualvolta l'ordinamento debba affronta-

³ Cfr. *ex multis* M. PARISI, *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso. Sulla cooperazione tra Stato e Chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, in part. pp. 18-38; C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica* e G. LONG, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in *Beni culturali di interesse religioso*, a cura di G. FELICIANI, il Mulino, Bologna, 1995, pp. 55-75 e 89-97.

⁴ G. CARCASSONNE, M. GUILLAUME, *La Constitution*, Éditions du Seuil, Paris, 2019, p. 45.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Cfr. M. PHILIPPE-GAY, *Droit de la laïcité*, Ellipses, Paris, 2016, pp. 225-254.

re in concreto i casi giuridici che coinvolgono più da vicino le esigenze del culto.

Nello specifico della gestione dei beni culturali di interesse religioso, Erminia Camassa ha sottolineato come in Francia ci si trovi davanti a «un caso di separatismo imperfetto», poiché lo Stato e in particolare i Comuni «sono proprietari della maggior parte degli edifici e delle opere d'arte che formano il patrimonio religioso, e tutto ciò in nome dell'ideale della separazione; non vi è dubbio che si tratti per certi versi di una contraddizione in termini». Osserva ancora l'Autrice: «Da un lato si nega ogni rapporto con i culti, dai quali giuridicamente ci si separa e che ci si impegna a non finanziare, dall'altro la società civile secolarizzata si fa carico di un patrimonio culturale, sicuramente non neutro ma caratterizzato religiosamente e da esigenze che, in nome del diritto di libertà religiosa, [l'ordinamento] deve comunque rispettare»⁷. L'appunto coglie senza dubbio nel segno, perché in Francia lo Stato laico e separatista è proprietario (in via diretta o per il tramite degli enti territoriali) della gran parte degli edifici di culto, in massima parte cattolici, e nello specifico di quelli costruiti prima del 1905. Ciò è l'esito di una vicenda in cui le contingenze storiche e la concretezza dei fatti hanno plasmato il quadro giuridico forse più di quanto i principi di separazione e laicizzazione perseguiti dal legislatore siano riusciti a plasmare i fatti stessi.

2. *Un cenno sulla vicenda storico-normativa*

La genesi storica del quadro giuridico vigente in materia merita di essere richiamata almeno per cenni, poiché è la chiave di lettura che meglio aiuta a comprendere anche l'importanza del *rapport* del 2022 su cui ci si soffermerà nel prossimo paragrafo.

Nel quadro delle tensioni tra la Chiesa e i Governi laicisti che furono al potere a Parigi a cavallo tra gli ultimi anni dell'Ottocen-

⁷ E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 190-191.

to e i primi del Novecento, l'inasprimento del confronto portò alla denuncia del Concordato napoleonico del 1801 e pose le basi del diritto pubblico dei culti ancora oggi vigente in Francia⁸. Benché il fulcro della vicenda sia la fondamentale *Loi concernant la séparation des Églises et de l'État* del 9 dicembre 1905⁹, la *querelle* sull'organizzazione giuridica delle confessioni religiose era già entrata nel vivo alcuni anni prima, quando – nell'ottica del superamento del regime dei «cultes reconnus» – la *Loi relative au contrat d'association* del 1° luglio 1901¹⁰ aveva preparato il terreno affinché anche in tale campo si passasse dall'antico modello pubblicistico, ricalcato sugli istituti del diritto canonico, a un sistema di «associazioni di fedeli» da crearsi (almeno formalmente) su base volontaria e privatistica. Ponendo l'accento sulla volontà dei singoli fedeli anziché sulla natura istituzionale e gerarchica delle precedenti formazioni giuridiche, questa soluzione mirava (anche) a sovvertire gli equilibri tra laicato e clero in seno alla Chiesa francese, in nome dell'ideale della 'democratizzazione' della vita religiosa. Una simile prospettiva non poteva essere accolta dalla Chiesa stessa, sicché quando l'art. 18 della Legge del 1905 impose alle confessioni di riorganizzarsi tramite l'istituzione di «associations pour l'exercice des cultes» configurate ai sensi della Legge del 1901, vi fu da parte della gerarchia e del cattolicesi-

⁸ Si veda, in sintesi, J. BAUBÉROT, *Histoire de la laïcité en France*, PUF, Paris, 2017, pp. 71-88. Circa l'evoluzione giuridica dell'ordinamento (il passaggio dal sistema concordatario a quello separatista e l'aggiornamento del sistema separatista nel corso del Novecento) si veda invece B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le régime de séparation des Églises et de l'État depuis 1905*, in *Droit français des religions*, a cura di F. MESSNER, P.-H. PRÉLOT, J.-M. WOEHLING, I. RIASSETTO, LexisNexis, Paris, 2013, pp. 240-265.

⁹ *Loi concernant la séparation des Églises et de l'État*, 9 dicembre 1905, in *Journal officiel de la République française. Lois et décrets*, 336, 11 dicembre 1905 (i testi di questa e delle altre leggi citate qui sono consultabili nelle versioni vigenti al sito www.legifrance.gouv.fr). Alla Legge si accompagna il Decreto del 16 marzo 1906, *portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905*.

¹⁰ *Loi relative au contrat d'association*, 1° luglio 1901, in *Journal officiel de la République française. Lois et décrets*, n. 177, 2 luglio 1901.

mo osservante una forte presa di posizione, sfociata nel rifiuto di ottemperare all'obbligo di legge.

Lo Stato ebbe però la volontà e la forza politica di affrontare di petto la situazione e, con le Leggi del 2 gennaio 1907¹¹ e del 3 aprile 1908¹², intervenne per sanzionare l'inottemperanza alle disposizioni della Legge del 1905. In particolare, l'art. 2 della Legge del 1907 attribuiva d'imperio ai Comuni (nello specifico, agli «établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance») la proprietà dei beni «des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi». Il rigore del provvedimento era temperato, sul piano pratico, dall'art. 5 della medesima Legge del 1907, il cui primo *alinéa* stabiliva e tuttora stabilisce un vincolo di destinazione per gli edifici di culto, che i Comuni sono tenuti a lasciare gratuitamente a disposizione delle associazioni religiose istituite a norma della legge o dei fedeli, per gli usi necessari ai fini del culto¹³.

¹¹ *Loi concernant l'exercice public des cultes*, 2 janvier 1907, in *Journal officiel de la République française. Lois et décrets*, n. 2, 2-3 gennaio 1907.

¹² *Loi modifiant les articles 6, 7, 9, 10, 13, 14 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État*, 13 avril 1908, in *Journal officiel de la République française. Lois et décrets*, n. 104, 14 aprile 1908.

¹³ Art. 5: «1. A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

2. La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1^{er} juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

3. La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.

4. Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux

Si era così configurato il quadro giuridico che, nelle sue linee essenziali, è a tutt'oggi in vigore in materia di edifici di culto. Qui affonda le sue radici la «contraddizione in termini» già rilevata da Erminia Camassa, ma si può osservare che più in profondità – al di là della singola soluzione normativa, pur brillante nella sua semplicità ed efficacia rispetto al problema che si era posto al legislatore di inizio secolo – l'*impasse* tra il principio separatistico proclamato dalla Legge del 1905 e l'intervento attivo e diretto nella gestione dei beni ecclesiastici disposta dalla Legge del 1907 nasceva dalla natura stessa di quest'ultimo provvedimento. In altre parole, nel momento stesso in cui il legislatore interveniva per risolvere il problema provocato dal rifiuto delle confessioni religiose di adeguarsi alla legge, indeboliva nei fatti il principio che voleva affermare, poiché l'intervento *ad hoc* certificava la difficoltà a cui il principio separatista andava (e ancora oggi va) incontro per quanto concerne la gestione di fenomeni sociali di cui asserisce l'irrelevanza, o *rectius* l'a-specificità agli occhi dell'ordinamento.

La vicenda spiega anche un aspetto concreto dell'attuale situazione dei luoghi di culto in Francia, che sta all'origine di una delle preoccupazioni dei redattori del rapporto. Espropriando i beni ecclesiastici esistenti all'altezza del 1905 e non rivendicati dalle associazioni o dalle entità costituite ai sensi delle Leggi del 1901 e 1905, il legislatore ha dato vita, di fatto, a due categorie di beni ecclesiastici e, per quanto qui rileva, di edifici di culto: quelli di proprietà privata, nelle diverse forme e modalità che il diritto francese conosce (dalla tradizionale cappella gentilizia fino all'edificio di culto eretto dopo il 1905 da formazioni religiose giuridicamente riconosciute) e quelli di proprietà pubblica, che oltre ad alcuni edifici – perlopiù monumentali – nati *ab origine* con una caratterizzazione pubblica, comprende anche la generalità o quasi delle chiese parrocchiali, diocesane o che in passato furono adibite al culto pubblico. Sul piano pratico, ciò significa che nel 1907 lo Stato si è fatto carico del man-

établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1^{er}, de la loi du 9 décembre 1905».

tenimento di un enorme numero di edifici di culto, segnatamente quelli che già allora, e ancor più oggi, per la loro antichità erano e sono i più bisognosi di interventi di manutenzione e conservazione, spesso assai onerosi. Inoltre, la scissione tra diritto di proprietà e diritti di fruizione degli edifici interessati dall'art. 2 della Legge del 1907 introduce una forte rigidità nelle pratiche di cura dei beni stessi, rompendo la naturale e ottimale identità tra il soggetto interessato e il soggetto titolato a intervenire alla bisogna.

Infine, ad aggravare il quadro, sono sopraggiunte in anni recenti le difficoltà di natura economica, poiché la generale crisi delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea (la Francia, sotto questo profilo, è solo un caso tra i molti) sottrae potere di spesa (anche) in questo campo. In tale contesto di riduzione della spesa pubblica, il divieto di sussidiare economicamente i culti che è corollario della *séparation* tra Stato e confessioni religiose in Francia¹⁴ impedisce sul piano legale ai Comuni e agli enti territoriali di destinare investimenti, pur se intendessero farlo, a questa voce di spesa, pertanto gli enti pubblici si trovano, da un lato, nella necessità di fare economie di bilancio, e dall'altro nell'impossibilità di sollevarsi almeno in parte dall'onere delle spese di manutenzione, per esempio con forme di partenariato. Sull'altro versante,

«essendo la Chiesa solo utilizzatrice degli edifici, e per di più senza altre risorse che quelle che i fedeli spontaneamente le forniscono, si trova a dover gestire un *budget* limitato, ed è quindi costretta ad effettuare delle scelte che non sempre possono privilegiare, rispetto agli altri fini

¹⁴ Per un inquadramento complessivo del tema si rimanda a P.-H. PRÉLOT, *Funding Religious Heritage in France*, in *Funding Religious Heritage*, a cura di A. FORNEROD, Ashgate, Farnham-Burlington, 2015, pp. 21-30. La situazione resta di fatto tale, anche se, in linea di principio, la Legge del 13 aprile 1908, intervenendo a modificare in senso più liberale l'art. 13 della Legge di separazione del 1905, ha previsto che lo Stato, i Comuni e gli altri enti territoriali interessati possano intervenire per la conservazione dei luoghi di culto di loro proprietà, senza che tali spese configurino violazione del divieto di sovvenzione dei culti; cfr. J.-M. WOERLING, *Les limitations légales aux subventions publiques des cultes*, in *Droit français des religions*, cit., pp. 1406-1407.

della sua missione, il patrimonio culturale. Questo non vuol dire ovviamente che la Chiesa francese si disinteressi del patrimonio religioso, ma solo che si pone nella sua prospettiva, come obiettivo primario, di integrarlo in una pratica liturgica»¹⁵.

Con l'aggravante di simili difficoltà, i mutamenti sociali (che vedono la costante contrazione della pratica religiosa e, ultimamente, frequenti e sempre più eclatanti atti di vandalismo)¹⁶ e l'azione materiale del tempo mettono oggi a dura prova la soluzione delineata oltre un secolo fa dal legislatore. Per individuare alcune possibili soluzioni a fronte della sfida del degrado degli edifici di culto – per sottoutilizzo o per mancanza di interventi di manutenzione – nel 2021 la Commissione per la Cultura, l'Educazione e la Comunicazione del Senato francese ha incaricato i senatori Pierre Ouzoulias e Anne Ventalon di redigere un *rapport d'information* sullo stato del patrimonio religioso. Il documento è stato depositato il 6 luglio 2022 e, per la prima volta, ha formalmente richiamato l'attenzione delle massime istituzioni nazionali su un problema fin qui mai davvero affrontato, e che riguarda un patrimonio culturale del quale, ad oggi, non si conosce neppure l'esatta estensione e fisionomia¹⁷.

¹⁵ E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 191.

¹⁶ Cfr., solo a titolo di esempio di un repertorio purtroppo vastissimo: E. NDOUDI, *Églises vandalisées à Paris: quelle suite donner aux dégradations?*, in *La Croix*, 16 marzo 2023, consultabile al sito www.la-croix.com; Nantes: *ce que l'on sait de l'incendie qui a endommagé la cathédrale. Le procureur de la République de Nantes a annoncé, samedi, qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire"*, in *FranceInfo*, 18 luglio 2020, consultabile al sito www.francetvinfo.fr; A. PATRIGNANI, *Vague de profanations d'églises en France*, in *Vatican News*, 12 febbraio 2019, consultabile al sito www.vaticannews.va.

¹⁷ P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril: la messe n'est pas dite*, Rapport d'information n. 765 (2021-2022), 6 juillet 2022 (in particolare, per l'osservazione sui contorni imprecisi della consistenza effettiva del patrimonio pubblico di edifici religiosi, pp. 9-10).

3. Le proposte del «Rapport d'information» del 6 luglio 2022

Il rapporto si apre con la presa d'atto della necessità di porre rimedio al degrado in cui versa sempre più spesso patrimonio edilizio religioso di proprietà pubblica; afferma inoltre che sia necessario *intervenire attivamente* a tale scopo, dunque – a differenza di quanto si è perlopiù fatto fino ad oggi – non più soltanto in un'ottica di conservazione passiva. È opportuno premettere che la prospettiva in cui gli estensori hanno lavorato è sostanzialmente interna al quadro normativo oggi in vigore, nel senso che essi non solo accettano e condividono i principi ispiratori del sistema, ma non ne richiedono neppure sostanziali modifiche, proponendosi piuttosto di rendere più efficace l'applicazione delle previsioni attuali. La via indicata è quella di promuovere, a norme invariate, iniziative che possano contenere o superare le attuali criticità, dunque si tratta principalmente di azioni per via amministrativa a sostegno delle collettività territoriali sui cui bilanci grava la conservazione degli edifici religiosi.

Edifici che, pur se considerati nel loro complesso, vengono innanzi tutto suddivisi per categorie. Non solo si distingue tra edifici pubblici ed edifici privati (i secondi, naturalmente, esulano dalla materia del rapporto), ma soprattutto si pone in rilievo la differenza di *status* che corre tra edifici di culto che in quanto «monuments historiques» già godono della particolare protezione predisposta dal *Code du patrimoine* del 20 febbraio 2004 (e delle conseguenti maggiori attenzioni, anche sul piano economico) e quelli che, viceversa, ne sono esclusi. Il fatto, però, che a questi ultimi non sia riconosciuta la protezione riservata ai monumenti storici non significa necessariamente che essi manchino di qualsiasi valore storico o artistico, soprattutto nel caso in cui tale valore venga considerato – e pare l'opzione preferibile – non in astratto, ma in relazione agli specifici contesti di cui tali edifici sono parte integrante. Si tratta infatti di chiese (per la quasi totalità cattoliche) costruite prima del 1905, dunque ormai piuttosto antiche, che spesso possiedono elementi di pregio artistico o architettonico o, più semplicemente, hanno una

rilevanza sociale e culturale per la storia delle comunità che hanno servito, ma che in mancanza della formale qualificazione di monumenti storici, restano prive della più forte tutela normativa¹⁸. Secondo una stima prudenziale, appartengono alla categoria almeno ottomila edifici¹⁹, e sono gli stessi che versano nelle condizioni più problematiche, soprattutto quando sono situati in comuni di medie o piccole dimensioni, dunque dotati di minori possibilità di spesa. È tra questa fascia di edifici che, a partire dagli anni 2000, sono aumentati progressivamente i casi di *désaffectation*, ossia il cambiamento di destinazione dell'edificio di culto, preceduto ai sensi della Legge del 1907 dalla sconsecrazione a cura dell'autorità religiosa competente²⁰. *Désaffectations* che aprono la via a un diverso utilizzo dello stabile, generalmente per fini privati o commerciali, e che non di rado portano ad esiti irreparabili: è il caso delle demolizioni degli ex luoghi di culto, compiute per lasciare spazio a più lucrativi impieghi delle aree, in particolare nei grandi contesti urbani. Una pratica che non manca di far discutere e suscitare le proteste delle comunità locali, quando a metterla in atto sono dei privati ma ancor più quando (in casi meno frequenti ma eclatanti) sono direttamente le amministrazioni comunali a intervenire in tale direzione. Talora, infatti, dopo la *désaffectation*, gli enti locali procedono essi stessi alla demolizione della chiesa dismessa, allo scopo unico o precipuo

¹⁸ Circa la rilevanza del riconoscimento e i criteri per la sua concessione, si veda A. FORNEROD, *Le régime juridique du patrimoine religieux*, L'Harmattan, Paris, 2013, pp. 28-32.

¹⁹ P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril*, cit., pp. 11-12. Si osservano poi due circostanze che rendono problematica la gestione e la conservazione del patrimonio religioso ottocentesco, che pure – da solo – costituisce circa un quarto delle chiese francesi: «D'une part, la vaste dimension des édifices concernés qui, de ce fait, sont moins adaptés aux besoins actuels»; e «d'autre part, un certain désamour pour les styles architecturaux dans lesquels il a été bâti (néo-byzantin, néo-gothique, néo-médiéval ...). Les édifices datant de cette période sont considérés comme des copies à la valeur patrimoniale et au potentiel touristique moindres quel es édifices plus anciens» (*ivi*, p. 28).

²⁰ Circa i profili generali della procedura: P.-H. PRÉLOT, *Usage patrimonial et désaffectation des édifices cultuels*, in *Société, droit et religion*, 2011, 1, pp. 45-61.

di non dover più sostenere gli oneri di una pur minimale manutenzione di edifici sottoutilizzati²¹.

Per rispondere a questi due primi e fondamentali problemi (‘vuoto’ di tutela normativa e *désaffectations* ‘facili’), il *rapport* propone, da un lato, un’azione di formazione e di sensibilizzazione dei sindaci circa l’importanza del patrimonio religioso e, dall’altro lato, una più attenta e solerte opera di censimento nonché, se del caso, di riconoscimento da parte delle amministrazioni deputate alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico²². Al riguardo vengo-
no espresse raccomandazioni concernenti l’organizzazione amministrativa. Al fine dell’auspicata realizzazione (si indica come orizzonte temporale il 2030) di un inventario nazionale e di un’esatta cartografia del patrimonio religioso, occorre che le amministrazioni e le varie strutture di conservazione e tutela dei beni culturali, mobili e immobili, inizino a interagire tra loro, tramite l’utilizzo di piattaforme e sistemi informatici comuni e lo scambio di dati e informazioni. Dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa, per un migliore coordinamento si propone di portare la gestione degli uffici che si occupano di patrimonio artistico dal livello dipartimen-

²¹ Si vedano, a titolo informativo, É. MAUROT, *Les démolitions d’églises restent des cas exceptionnels. En 2016, sept édifices religieux ont été démolis en France, mais la question de l’avenir des églises, surtout rurales, est un sujet de préoccupation pour les maires et les évêques de France*, in *La Croix*, 13 aprile 2017 (consultabile al sito www.la-croix.com); *Une vague de démolition d’églises menace le patrimoine. Il y a en France quelque 45.000 églises, la plupart non classées. Face au coût de leur entretien, les maires choisissent de les abattre*, in *Le Point*, 13 agosto 2013 (consultabile al sito www.lepoint.fr). In mancanza di statistiche e informazioni ufficiali circa l’effettiva diffusione di questa pratica, alcuni *blog* (per es.: <https://patrimoine.blog.lepelerin.com/>) raccolgono, sia pure con aggiornamenti irregolari, segnalazioni e programmi di demolizione.

²² Un primo passo in questa direzione è stato compiuto dal Governo fin dal 2021, sull’onda lunga del disastro di Notre Dame di Parigi, con riferimento però alle sole cattedrali, che sono certamente gli edifici di maggiore importanza e valore artistico, ma proprio per questo i meno esposti – già nell’ordinario – al rischio di un degrado incontrollato e irrimediabile. Un programma di investimento di 80 milioni è stato predisposto dal Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale ed elettronica ed è consultabile al *link* seguente: www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/plan-cathedrales.

tale a quello nazionale, dunque di operare una centralizzazione delle competenze in materia²³. Inoltre, per compensare la tendenza alla svalutazione e quindi alla dismissione del patrimonio ecclesiastico non vincolato e ritenuto di minor pregio, si propone di effettuare un aggiornamento dei criteri della rilevanza storico-artistica, istituendo un apposito piano nazionale per la tutela del patrimonio religioso otto-novecentesco. Ciò anche per una più equilibrata comprensione dell'identità nazionale: rischiare che, sul piano patrimoniale e urbanistico, vada perso uno specifico e ricco capitolo della storia civile e religiosa francese sarebbe un danno che trascende la perdita stessa delle testimonianze materiali di quell'epoca²⁴.

Un altro insieme di raccomandazioni riguarda il supporto da offrire ai sindaci affinché possano affrontare una più consapevole gestione degli edifici di culto a loro affidati. Al di là dell'ovvio auspicio di maggiori fondi stanziati, i *rapporteurs* propongono di introdurre «au niveau des départements, des outils destinés à accompagner les communes dans la conservation préventive de leur patrimoine religieux (carnet de suivi d'entretien, aides financières, techniques et juridiques)»²⁵, in particolare valorizzando la collaborazione tra i Comuni e i Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'Environnement (CAUE), già oggi attivi nella maggior parte dei Dipartimenti e in grado, per le loro competenze, di valutare lo stato di conservazione effettivo dei singoli edifici e di identificare per ciascun caso le soluzioni più idonee dal punto di vista tecnico²⁶.

Dopo l'amministrazione e gli enti locali, il secondo e più vasto fronte è quello della società. Al riguardo il rapporto indica l'obiettivo di favorire – con agevolazioni giuridiche e di prassi amministrative– collaborazioni e partenariati, in particolare attraverso la maggior apertura al volontariato e in funzione di una concezione degli edifici di culto come luogo di socializzazione ed educazione. Ciò si risolve in una raccomandazione semplice e ambiziosa insieme: «Ga-

²³ P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril*, cit., pp. 26-27.

²⁴ *Ivi*, p. 29.

²⁵ *Ivi*, p. 31.

²⁶ *Ivi*, p. 33.

rantir l'ouverture du patrimoine religieux en recourant au gardiennage ou à des bénévoles, notamment parmi les jeunes»²⁷. Questa modalità di intervento costituirebbe un *optimum*, sia per le possibilità di fruizione degli edifici per la collettività e per la valorizzazione turistica, sia perché – puntando espressamente sui giovani – si intraprenderebbe un'opera di sensibilizzazione di una categoria sociale che spesso risulta estranea al senso di appartenenza del patrimonio storico e culturale, soprattutto locale. Nello specifico, una migliore fruizione passa anche attraverso la «mise en valeur du patrimoine mobilier culturel», il cui potenziale economico e turistico resta ancora «insuffisamment exploité»²⁸. Una maggior cura di tali beni, a corredo dell'interesse paesaggistico e culturale intrinseco degli edifici, permetterebbe innanzi tutto di estendere i percorsi di visita al di fuori dei monumenti maggiori e delle città d'arte, e così facendo di distribuire in modo più capillare l'indotto e la ricchezza che ne derivano, ma soprattutto (per il fine che qui rileva) di sottrarre gli edifici stessi al circolo vizioso dell'abbandono, del vandalismo e dunque degli ulteriori aggravii delle condizioni e dei costi di manutenzione. Uno sviluppo lungo questa linea è la possibilità di «usage partagé», ossia utilizzi condivisi degli edifici, per finalità di culto e di altra natura, purché – s'intende – rispettose della natura sacra degli edifici²⁹.

A questo riguardo viene in rilievo il terzo e ultimo fronte, quello dei rapporti con le confessioni beneficiarie del comodato degli edifici di culto e segnatamente con la Chiesa cattolica. La quale – si osserva – a norma del diritto canonico ha una posizione piuttosto rigida, rispetto alla possibilità di aprire gli spazi destinati agli usi liturgici anche ad utilizzi non culturali³⁰. Occorre tuttavia registrare,

²⁷ *Ivi*, p. 35.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Passaggio che comporta la necessità di una previa selezione: «Le développement d'activités non culturelles au sein des édifices exige néanmoins de définir les activités qui peuvent être considérées comme «compatibles avec l'affectation culturelle» (*ivi*, p. 36).

³⁰ Si veda, per il quadro della materia, J.-F. THÉRY, *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, in *L'année canonique*, 2008, 1, pp. 131-147.

al riguardo, due elementi che nel prossimo futuro potrebbero portare a nuovi sviluppi. Sul fronte dell'ordinamento francese, come osserva già il rapporto, la giurisprudenza più recente ha portato gradualmente

«vers un usage culturel moins exclusif des édifices, aboutissant en 2006 à inscrire dans la loi la possibilité qu'ils soient utilisés pour des 'activités compatibles avec l'affectation culturelle' à l'instar des expositions, des concerts ou des visites (article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques)»³¹.

Naturalmente, la soluzione passa per l'accordo con le autorità ecclesiastiche, ma su questo fronte, dopo la pubblicazione del *rapport*, il dibattito in seno al cattolicesimo francese dà segni di apertura, pur se con vari *caveat*. Da una parte, come hanno sottolineato alcuni osservatori, è opportuno usare prudenza a fronte del rischio che l'utilizzo delle chiese per fini non culturali possa essere interpretato dalle pubbliche autorità come una tacita rinuncia all'utilizzo proprio degli edifici, o addirittura come una sorta di 'sconsacrazione di fatto', con la conseguenza del venire meno della protezione accordata dalla Legge del 1907³². Dall'altra parte, nel luglio 2023, si è tenuto un colloquio informativo presso il Senato francese a cura dell'Institut Pèlerin du Patrimoine religieux, ente che – oltre a raccogliere e pubblicare dati e notizie anche in materia di patrimonio ecclesiastico – si adopera per la conservazione e la valorizzazione degli edifici di culto³³. Una questione più che mai aperta, dunque, ma sulla quale è possibile che nel prossimo futuro si registrino sviluppi anche sul fronte ecclesiale, soprattutto se anche la Conferenza Episcopale francese prenderà una posizione sul punto, una volta che Parlamento e Governo avranno

³¹ P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril*, cit., p. 24.

³² È la posizione espressa da Christophe Éoche-Duval, in *Compatible ou par-tagé? L'usage des églises en question*, in *Aleteia*, 26 giugno 2023, consultabile al sito <https://fr.aleteia.org/>.

³³ B. DE SAGAZAN, *Le Sénat s'intéresse au patrimoine religieux et sollicite l'Institut Pèlerin du Patrimoine*, in *Le Pèlerin*, 8 luglio 2023, consultabile al sito www.lepelerin.com.

dato segno di voler procedere nella direzione delle raccomandazioni espresse nel *rapport*, il quale – nel formulare le sue proposte – indica implicitamente anche la necessità di un migliore dialogo e di un maggiore coinvolgimento anche delle autorità ecclesiastiche al fine della valorizzazione del patrimonio religioso.

4. *Ravvivare, non dismettere*

Il rapporto del 2022, al di là delle criticità che rileva e delle proposte che avanza (le quali vengono indirizzate ai competenti organismi per l'eventuale traduzione in provvedimenti normativi e azioni amministrative), esprime una consapevolezza maturata nell'epoca presente, forse proprio a causa delle esperienze di abbandono e degrado dei luoghi e degli edifici di culto che fino ad oggi hanno connotato, per il solo fatto di esistere, l'identità paesaggistica, culturale e sociale della Francia. Realtà che – almeno in parte – sembrano destinate a perdere la loro originaria funzione, andando incontro alla sconsecrazione e alla deputazione ad altri usi, o rischiando addirittura di scomparire fisicamente, per la quota non tutelata da vincoli storici e architettonici.

A fronte di una comune tendenza alla secolarizzazione (o, più correttamente, a fronte del diffuso abbandono della pratica della fede tradizionale da parte delle popolazioni autoctone, poiché ben altra è la sociologia religiosa dei gruppi di recente immigrazione), la dismissione degli edifici di culto è, per antonomasia, la via intrapresa negli Stati del Nord Europa maggiormente cristianizzati. Si pensi al Regno Unito o, ancor più, ai Paesi Bassi, oppure, per restare nell'ambito di un ordinamento affine a quello francese, al Belgio: Nazioni dove ormai sono comuni esperienze di vita urbana pranzare in un presbiterio, cercare prodotti di consumo in un transetto o alloggiare in una cappella. Si tratta di chiese ormai sconsecrate, s'intende, che quasi sempre conservano la *facies* della loro funzione originaria, e che pure perdono con la dismissione e la destinazione ad uso profano il significato che è loro proprio, impoverendo la se-

manica del tessuto urbano e sociale di cui fanno parte. Proprio per questo, malgrado la diffusa ‘normalizzazione’ della pratica a livello europeo e non soltanto, la dismissione è una soluzione che il rapporto al Senato giudica inadeguata, implicitamente fin dalle prime righe dell’*avant-propos*, infine *apertis verbis* nelle raccomandazioni conclusive. In particolare, si ritiene che «la voie des usages partagés apparaît préférable à celle de la désaffectation»³⁴, sia perché la condivisione degli edifici di culto – anche per attività non di natura religiosa, ma compatibili col carattere sacro dei luoghi – non comporta per gli edifici stessi modifiche irreversibili, né di destinazione né fisiche, sia perché ciò costituirebbe «un retour au sources: jusqu’à la Révolution française, les activités cultuelles et les activités humaines cohabitaient au sein des églises»³⁵. Riportare la società nelle chiese – anche se non è compito dello Stato riaccendere la scintilla della vita religiosa – è dunque percepito come un obiettivo desiderabile, assai più che la mera gestione conservativa dell’esistente, venata di disinteresse per la sorte di tali edifici.

Proseguono i *rapporteur*:

«Le développement de la réappropriation des édifices cultuels par la population locale commande de l’associer à la réflexion sur les usages envisagés pour garantir le succès du projet, un accord entre le maire et l’affectataire autour des usages possibles est nécessaire. Afin de réduire les tensions éventuelles entre ces deux autorités, il serait opportun d’avoir recours à des conventions-types afin de clarifier leurs relations et de dresser la liste des activités compatibles. Le développement d’usages mixtes ne sera possible qu’à la condition d’un dialogue renforcé entre les élus et le représentants des cultes»³⁶.

La proposta passa di necessità per l’accordo previo fra i tre protagonisti sociali (prima che soggetti giuridici) titolari di interessi o diritti sugli edifici: l’autorità pubblica, nella persona del sindaco;

³⁴ P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril*, cit., p. 37.

³⁵ *Ivi*, p. 36.

³⁶ *Ivi*, p. 37.

l'autorità religiosa – generalmente, la Chiesa cattolica – a cui è dato in uso l'immobile, ma anche le comunità locali. Le quali, pur nei casi nei quali la pratica di fede è in diminuzione o addirittura sporadica e residuale, spesso manifestano per i luoghi un'affezione che va al di là dell'appartenenza confessionale, e che si ricollega direttamente *alla loro identità di edifici di culto*, oltre che per gli eventuali pregi architettonici e la rilevanza urbanistica, poiché la chiesa, pur se poco frequentata, viene pur sempre percepita come una componente importante della vita e dell'identità locale. Si tratta, in fondo, della constatazione per cui il carattere di culto di tali edifici non è solamente un dato estrinseco, che può essere rimosso ad arbitrio, ma è una connotazione che aggiunge agli edifici un *quid* in grado sia di proteggerli dalla mercificazione urbanistica che caratterizza gli usi privati e commerciali, sia di renderli accessibili e familiari a chi lo desidera, andando oltre la difficoltà di percepire gli edifici e i luoghi propriamente pubblici (specie le sedi istituzionali) come qualcosa di vivo e partecipato – tema sul quale, in Francia, vengono oggi investite molte energie a tutti i livelli politici e amministrativi³⁷.

La presa di coscienza di questo aspetto (ma la medesima considerazione può essere estesa oltre il perimetro delle sole chiese adibite al culto cattolico) è un passaggio importante, nel sottotesto del rapporto e per le sue prospettive, che si collocano saldamente nell'ottica della conservazione e della promozione del patrimonio religioso come elemento di identità e servizio alla comunità, ritenuti valori da affermare anche allorché si giunga all'opzione, giudicata non auspicabile, della sconsecrazione:

³⁷ Oltre che per l'indubbia funzione di aggregante sociale che i luoghi pubblici e le iniziative promosse dagli enti locali – amministrativi e culturali – possono avere, il tentativo di coinvolgere la popolazione in attività socializzanti sotto l'egida pubblica è parte del perenne progetto di «educazione repubblicana» che l'ordinamento francese vede come prodromico alla consapevole partecipazione alla cittadinanza e all'esercizio delle *libertés publiques*; cfr. X. BROY, *Droits fondamentaux et libertés publiques*, LGDJ, Paris, 2022, p. 83.

«Pour la pérennité du patrimoine, il apparaît souhaitable que le bien, une fois désaffecté, demeure dans le patrimoine public de la commune plutôt qu'il ne soit vendu à des personnes privées.

D'une part, il n'est pas possible de faire figurer dans un acte de vente une clause empêchant tel ou tel usage, ou telle ou telle démolition. Le premier propriétaire peut s'engager à respecter certains souhaits, mais les propriétaires suivants ne seront pas liés par cet engagement, dans la mesure où le bien n'est grevé d'aucune servitude.

D'autre part, le maintien de l'édifice dans le patrimoine de la commune est un moyen de préserver le symbole qu'il représente pour la population locale et de lui permettre de conserver l'une de ses vocations originelles, à savoir d'être un lieu de rassemblement pour toute la communauté locale».

Da un punto di vista strettamente laico, la riflessione sull'uso e la conservazione dei luoghi di culto di proprietà pubblica è dunque un elemento – e non secondario – della riflessione sull'identità sociale che si intende preservare o favorire nel suo sviluppo, anche attraverso le linee di sviluppo urbanistico. Sono lontani i tempi in cui lo scrittore e Accademico di Francia Maurice Barrès dava voce alle preoccupazioni del cattolicesimo conservatore, prognosticando per le chiese espropriate dallo Stato la sorte di «une désolation préparée par la loi»³⁸. Oggi lo *status quo* giuridico è ormai metabolizzato anche dalla parte confessionale, ma la preoccupazione per il futuro che ai primi del Novecento attanagliava i cattolici, oggi sembra essersi diffusa oltre la vecchia contrapposizione tra laici e credenti. Negli anni l'idea per cui il disinteresse e l'incuria per il reticolo di luoghi e spazi sociali che hanno caratterizzato la storia della Nazione – ivi compresi, senza dubbio, gli edifici di culto – procedano di pari passo con l'impovertimento della società stessa si è radicata nella percezione comune, e ne dà una piccola riprova la convergenza di vedute tra i due senatori, di diversissima estrazione politica, che hanno redatto il rapporto: il comunista Ouzoulias e la conservatrice Ventalon. Come ha osservato in sede di discussione del rapporto la sena-

³⁸ M. BARRÈS, *La grande pitié des églises de France*, Plon, Paris, 1925, p. 1.

trice centrista Sonia de La Provôté, «le patrimoine est constitutif de l'identité d'un territoire. L'église est ainsi bien souvent un symbole dans les communes rurales, même si, paradoxalement, traiter ce sujet, c'est évoquer un sujet éminemment républicain»³⁹. Il discorso è più evidente per le piccole comunità, ma *mutatis mutandis* interessa anche gli ambiti metropolitani. Basti pensare all'impatto che ebbe – e alla mobilitazione che suscitò – l'incendio della cattedrale parigina di Notre Dame, tra il 15 e il 16 aprile 2019.

Ciò pone una questione difficile da sciogliere, con riferimento agli edifici di culto, e che richiama il paradosso del «separatismo imperfetto» evocato da Erminia Camassa: quale margine di intervento residua, ad uno Stato che per opzione ideologica non intende sovvenzionare o favorire alcun culto, per intervenire al fine di conservare un ingentissimo patrimonio che ha natura prettamente religiosa? E, per aggiornare la questione: come influirà per il futuro la consapevolezza, che pare farsi largo più che in passato, del fatto che la natura religiosa di tali edifici è uno – e non il meno importante – degli elementi che rendono tali beni parte sostanziale e non solo estetica del tessuto urbanistico e sociale della Nazione? Le domande si collegano e si stagliano sullo sfondo di un altro e più esteso timore, che affiora sempre più spesso nel dibattito d'oltralpe: il timore, cioè, che la Francia possa vivere una graduale riduzione della propria identità a una sorta di *brand* turistico, che capitalizza il richiamo di immagine di uno stile di vita ben noto attraverso i *cliché* globalizzati oltre che, con più articolate sfumature, a platee culturalmente più avvedute. L'idea viene resa con molta efficacia da Michel Houellebecq, scrittore dotato della capacità di individuare e toccare i nervi scoperti della società che racconta. Se è divertente immaginare un futuro in cui i Comuni intervengono a stipendiare i pensionati dei borghi provenzali, affinché si trattengano in pittoresche partite di *pétanque* a beneficio di turisti in cerca del colore locale, più in profondità nelle pagine dello scrittore nato a La Réunion si coglie l'inquietudi-

³⁹ S. DE LA PROVÔTÉ, *Intervention*, in P. OUZOULIAS, A. VENTALON, *Patrimoine religieux en péril*, cit., p. 48.

ne per un retaggio e un modo di 'essere società' radicati nella vita e nella storia di Francia, che gradualmente vengono ridotti a semplici oggetti di fruizione consumistica, fonte di *business* per un'intera Nazione che egli reputa ormai votata solo a vendere l'immagine di sé di maggior successo, senza più avere né la forza di rinnovarsi, né la volontà o la capacità di tenere realmente viva, e non solo ibernata in un'estetica turistica la propria identità originaria⁴⁰. È uno scenario che – come sempre, nelle opere di Houellebecq – scomoda la sensibilità dei lettori proprio perché descrive un'ipotesi che risulta solo lievemente paradossale, alla luce dell'attualità e delle tendenze di cui già oggi ciascuno può fare esperienza. Collegando queste suggestioni letterarie alla situazione fotografata dal rapporto, diviene più facile comprendere perché stiano gradualmente acquisendo consenso le proposte di un investimento di energie e risorse sugli elementi materiali e immateriali del patrimonio culturale francese che sono in grado, per loro natura, di sottrarsi e dunque sottrarre spazio al processo di mercificazione di luoghi e stili di vita. In tale ottica, l'intervento sul patrimonio religioso può certamente avere un ruolo centrale, tra le azioni da intraprendere per tentare di riequilibrare i rapporti tra società e mercato, in questo ambito tanto particolare.

È una proposta nella quale – occorre rilevarlo senza infingimenti – l'elemento religioso e culturale è recessivo. Anche dal punto di vista dei redattori del *rapport*, interesse e compito dello Stato non è e non può essere quello di tutelare specificamente la natura sacra

⁴⁰ Lo scrittore affronta il tema della «turistificazione» della Francia e dei suoi stili di vita in vari interventi, alcuni dei quali raccolti in M. HOUELLEBECQ, *Interventions 2020*, Flammarion, Paris, 2020. È però soprattutto nell'epilogo del romanzo *La carta e il territorio* (2010), che la vicenda personale del protagonista si conclude, quasi per dissolvenza, in un futuro prossimo in cui un senso di appartenenza tradizionale, ormai abbandonato dai francesi, rinasce – ma in una prospettiva meramente estrinseca – dalle comunità di stranieri abbienti, desiderosi di vivere l'esperienza della «*douce France*». Nell'invenzione dello scrittore, essi «manifestavano un rispetto eccessivo, quasi una venerazione per i costumi locali – che i nuovi arrivati all'inizio conoscevano male, ma che si erano impegnati a riprodurre per una sorta di mimetismo adattativo; si assisteva così a un ritorno sempre più netto alle ricette, alle danze e persino ai costumi regionali»; M. HOUELLEBECQ, *La carta e il territorio*, Bompiani, Milano, 2010, pp. 346-360 (cit. da p. 351).

degli edifici di culto, bensì la *facies* e le funzioni di rilevanza sociale alle quale essi già oggi presiedono o, se opportunamente adibiti, potranno adempiere nel prossimo futuro. I luoghi di culto, considerati propriamente nella loro valenza spirituale, difficilmente potranno sopravvivere come tali, a meno che i loro diretti destinatari e fruitori (ossia la Chiesa, clero e laicato) non tornino a sentire l'esigenza di viverli per le funzioni e nello spirito con il quale furono concepiti ed eretti. Tuttavia, già la semplice conservazione fisica degli stessi e il farsi strada, anche presso l'opinione pubblica secolarizzata, della consapevolezza dell'importanza non solo materiale o architettonica degli edifici di culto ai fini della varietà e dell'equilibrio del tessuto sociale sono elementi che potranno offrire qualche *chance* in più a vantaggio dell'impegno e della presenza sociale delle confessioni religiose nella vita del Paese.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i>	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i>	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583